



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Ai Dirigenti Scolastici

Istituzioni Scolastiche ogni ordine e
grado

Loro sedi

Oggetto: Ferie del personale docente ed indennità sostitutiva delle ferie non fruite. Indicazioni.

Si fa seguito alle precedenti note di questo ufficio concernenti l'oggetto per portare a conoscenza delle SS.LL. i recenti sviluppi giurisprudenziali della vicenda.

A tal fine, si ritiene opportuno procedere preliminarmente all'illustrazione del quadro normativo in materia di godimento delle ferie per il personale scolastico, con particolare riferimento al personale docente, e degli arresti giurisprudenziali, dai quali traggono origine le indicazioni fornite con la presente nota.

*

1. Quadro normativo di riferimento

La disciplina in materia di godimento delle ferie per il personale scolastico, originariamente contenuta nella contrattazione di comparto, è stata profondamente innovata a seguito dell'entrata in vigore del D.L. 95/2012 (c.d. di *spending review*) e della L. 228/2012, ossia dalla legge di stabilità per il 2013.

Mentre l'art. 5, comma 8 del D.L. 95/2012 ha introdotto il principio generale della fruizione obbligatoria di ferie, riposi e permessi, senza che, dal loro mancato godimento, possa scaturire la corresponsione di trattamenti economici sostitutivi, la L. 228/2012 ha disciplinato, nello specifico, il godimento delle ferie per il personale del comparto scuola, prevedendo espressamente "*Il presente comma (si legga: comma 8, art. 5 D.L. 95/2012) non si applica al personale docente e amministrativo,*

Area Affari legali e Contenzioso



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.

Con riferimento specifico al personale docente, la L. 228/2012 prevedeva *“Il personale docente di tutti i gradi di istruzione fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.*

Dal quadro normativo così delineato, potevano essere tratte le seguenti disposizioni positive:

- il personale del comparto scuola a tempo determinato ha diritto alla monetizzazione delle ferie limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie;
- il personale docente usufruisce obbligatoriamente delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni stabiliti dal calendario scolastico regionale e può, durante il resto dell'anno richiedere comunque le ferie, fermo restando che il Dirigente - in coerenza con lo spirito della c.d. *spending review* - se le ferie vengono richieste su giornate coperte da regolare svolgimento delle lezioni, dovrà verificare la possibilità di sostituire il docente in ferie senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. A tal proposito, veniva indicato un numero di giorni usufruibili pari a 6.

*

2. Orientamento giurisprudenziale

Sul quadro normativo così sintetizzato, si è sviluppato un copioso contenzioso seriale, attraverso il quale il personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche rivendica il diritto alla liquidazione delle ferie non godute, contestando, tra i vari argomenti, anche la riconduzione dei giorni di sospensione delle lezioni a giorni di godimento delle ferie.

Area Affari legali e Contenzioso



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

Su questo specifico argomento, si sono registrati diversi e anche recenti arresti giurisprudenziali, dai quali occorre partire per tracciare le azioni che il datore di lavoro, nell'esercizio dei propri poteri organizzativi, deve porre in essere al fine di rappresentare compiutamente al lavoratore le proprie facoltà in materia di godimento delle ferie e le conseguenze scaturenti nell'ipotesi di mancato esercizio di dette facoltà.

Il primo arresto giurisprudenziale che occorre ricordare, già segnalato peraltro nella predetta nota, ha permesso di trarre il seguente fondamentale principio di diritto: *"[...] Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo della sospensione delle lezioni ha diritto all' indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all' indennità sostitutiva [...]"* (Corte di Cassazione ordinanza n. 16715/2024).

Alla richiamata pronunciata giurisprudenziale ha fatto seguito la nota di questo Ufficio prot. n. 4909 del 23/07/2024, di cui si riporta la seguente importante indicazione operativa, da aggiornarsi in ragione di quanto verrà appresso riferito con riferimento al recente pronunciamento della Corte di Cassazione appresso esposto: *"[...] si ritiene opportuno che le S.S.L.L., provvedano, all'atto dell'instaurarsi del rapporto di lavoro o anche nel corso del rapporto, invitare/diffidare formalmente i docenti interessati a presentare istanza di fruizione dei giorni di ferie, maturati e maturandi, durante i periodi di sospensione delle lezioni (Natale, Pasqua, carnevale, ponti ...) o anche nel periodo intercorrente tra la fine delle lezioni e il 30 giugno, con espresso avviso della perdita, in assenza di domanda volontaria, del diritto alle ferie stesse ed all'indennità sostitutiva[...]".*

Di recentissima pubblicazione, come anticipato, è poi la sentenza, sempre della Suprema Corte, n. 16525/2026, con la quale è stato espresso un altro fondamentale, nonché complementare, principio di diritto, che qui di seguito si riporta: *"1. Al personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche spetta il trattamento economico sostitutivo per i giorni di ferie non goduti entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico nei limiti della differenza fra i giorni spettanti e*

Area Affari legali e Contenzioso



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

quelli di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali che ricadono nel periodo tra l'inizio e la fine delle stesse, in cui è consentito ex lege di fruirne, senza necessità di apposito avviso del dirigente scolastico, necessario, invece, per il periodo ricompreso fra il termine delle lezioni ed il 30 giugno in quanto normalmente destinato a scrutini, esami ed attività valutative. 2. Analoga disciplina si applica alle giornate di riposo, di cui alla legge n. 937 del 1977, che il personale docente supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche deve comunque godere entro il termine dell'anno scolastico e comunque dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico".

I due principi di diritto possono essere agevolmente ricondotti ad unità attraverso la seguente ricostruzione facente leva sul dato temporale:

- **Periodo di sospensione delle lezioni (durante l'anno scolastico):** Per le giornate di sospensione delle attività didattiche previste dai calendari regionali che ricadono *all'interno* della vigenza dello specifico contratto di lavoro, la fruizione avviene **automaticamente ex lege**. Per questi giorni, la Cassazione, con la recente sentenza, ha sancito che **non è necessario alcun apposito avviso** da parte del Dirigente Scolastico;
- **Periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno:** l'avviso del Dirigente Scolastico è invece richiesto solo per questo specifico segmento temporale, in quanto ordinariamente destinato ad attività valutative, scrutini ed esami e comunque funzionalmente posto "al di fuori" delle lezioni, essendo questo il parametro espressamente posto dalla L. 228/2012

*

3. Indicazioni operative

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, si invitano le SS.LL. a voler invitare/diffidare il personale docente con contratto fino al termine delle attività didattiche a presentare domanda per la fruizione dei giorni di ferie, maturandi e maturati, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e il 30 giugno.

Area Affari legali e Contenzioso



Ministero dell'Istruzione e del Merito

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna
Ufficio 7° - Ambito territoriale per la provincia di Nuoro

L'invito/diffida dovrà essere reso formalmente, in forma individuale, al momento della presa di servizio ovvero della sottoscrizione del contratto, con modalità che possano essere provate in un'eventuale chiamata in causa.

L'invito non dovrà né potrà pertanto tradursi in alcuna azione datoriale impositiva del godimento delle ferie (a titolo esemplificativo: assegnazione e programmazione d'ufficio delle ferie).

Si ritiene opportuno, anche al fine di consentire una corretta programmazione dei poteri organizzativi datoriali alla luce delle esigenze istruttorie dell'amministrazione nell'ipotesi di azione giudiziaria finalizzata alla liquidazione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, anticipare alle SS.LL. la "modello-tipo" che le SS.LL. utilizzeranno per acquisire il necessario rapporto informativo ed istruttorio (fac-simile allegato), per la gestione della difesa tecnica in giudizio di Codeste Istituzioni e del Ministero.

Confidando nella massima attenzione alla presente nota si segnala che eventuali condanne in giudizio dell'amministrazione, in assenza di un comportamento diligente da parte delle istituzioni scolastiche, potrebbero dare luogo a un giudizio di responsabilità contabile.

Si ringrazia dell'attenzione.

Il Dirigente

Pasquale Consolato Scuncia

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse

Allegato: modello di Rapporto Informativo e istruttorio

Area Affari legali e Contenzioso